



## COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Via Nazionale, 16 – 87020 Santa Maria del Cedro (CS)

Tel. 0985.5453 - 0985.5152 - 0985.5510

Email: [pmsantamariadelcedro@libero.it](mailto:pmsantamariadelcedro@libero.it)

### ORDINANZA N. 149 del 08/07/2020

Oggetto: Ulteriori prescrizioni sull'uso delle spiagge, aree verdi e infrastrutture fisse e mobili del Comune di Santa Maria del Cedro, ad integrazione dell'O.S. n. 116 del 19/05/2020

#### IL SINDACO

VISTO:

l'art. 30 del Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di attuazione;

l'art. 105 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 così come modificato dall'art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88;

la propria precedente Ordinanza n. 116 del 19/05/2020 che si intende integralmente qui richiamata e trascritta;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Santa Maria del Cedro

#### ORDINA

##### ***DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI EFFICACIA***

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero si demanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ) e della Delegazione di Spiaggia di Diamante (CS);

Ai fini della presente Ordinanza per strutture balneari si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio o lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata;

##### ***1) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE***

Nell'ambito delle spiagge libere, degli stabilimenti balneari e assimilati nonché negli specchi acquei destinati agli usi balneari, è vietato/a:

- a) esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente;
- b) la balneazione per un raggio di 50 mt. e l'accesso al pontile in cemento armato esistente sull'arenile, prospiciente il Lungomare G. Bartali nelle prossimità tra il Lido Azzurro e il Lido Il Pontile;
- c) transitare e sostare in assenza di autorizzazione sulle aree demaniali con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi di Polizia e soccorso e i casi di indispensabile transito per il rimessaggio di unità da diporto per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
- d) utilizzare, trasportare o abbandonare sull'arenile oggetti metallici, bottiglie e contenitori vetro/ceramici e altre tipologie di materiali che potrebbero arrecare pericolo all'incolumità fisica delle persone;
- e) sostare nelle zone demaniali antistanti qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare e agli stabilimenti;
- f) tirare, ormeggiare ed ancorare barche da pesca ad eccezione delle zone a ciò destinate, nonché stendere e tingeggiare reti. E' consentito, invece, tirare,ormeggiare ed ancorare piccole barche a remi adibite al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, pattini, sandolini, solitamente messi a disposizione dei clienti dai titolari degli stabilimenti balneari, purché sistemate in modo da non creare intralcio alla circolazione dei bagnanti e limitatamente alle aree in concessione;
- g) accedere con animali "pericolosi" di qualsiasi genere sulle spiagge e bagnare gli stessi negli specchi acquei antistanti; tale divieto non si applica ai cani guida dei non vedenti purché muniti anch'essi di museruola e tenuti al guinzaglio;
- h) collocare tende, roulotte, campers e simili su spiagge adibite al pubblico uso e nelle aree verdi comprese tra la SS. 18 e i lungomari G. Bartali e G. Perlasca;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, saranno perseguiti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 1.500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 pari a €. 300,00, salvo che il fatto non costituisca infrazione sanzionata in via amministrativa o più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli artt. 1161-1164- 1174-1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 sulla navigazione da diporto ovvero dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo, al sito web istituzionale del Comune e trasmessa al Comandante della Polizia Locale al quale è affidata la responsabilità dei procedimenti connessi al controllo delle disposizioni impartite con il presente atto.

Di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione di apposito avviso

Che copia della presente Ordinanza sia comunicata e trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri S. Maria del Cedro (CS);

Comando Polizia Locale - Sede;

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera competente

Compagnia Guardia di Finanza - Scalea

Dalla casa comunale, in data del protocollo.

  
Il Sindaco  
Avv. Ugo VETERE